

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N.30/17**

**(Proc.to n. 2/17 RGTF)**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente relatore

Avv. Daniela Liccardi - Componente

Avv. Emilio Del Sorbo - Componente

Nel procedimento iscritto al n. 2/2017 promosso, *ex art. 48 quater* R.G., dai tesserati:

- 1) Piergiorgio Aloise
- 2) Luigi Bianchi
- 3) Luigi De Luca
- 4) Nunzio Di Gioia
- 5) Domenico Guarnera
- 6) Sandro Liguori
- 7) Fortunato Maio
- 8) Gianluca Mancuso
- 9) Emiliano Marandola
- 10) Daniele Pedrini
- 11) Maurizio Pepe
- 12) Francesco Perni
- 13) Loredana Moira Salinaro
- 14) Ciro Saveriano
- 15) Federico Spagnesi
- 16) Diego Zizzo

Contro la Federazione Italiana Danza Sportiva – F.I.D.S.

Ha pronunciato la seguente decisione

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N.30/17**

**(Proc.to n. 2/17 RGTF)**

I sigg.ri Piergiorgio Aloise, Luigi Bianchi, Luigi De Luca, Nunzio Di Gioia, Domenico Guarnera, Sandro Liguori, Fortunato Maio, Gianluca Mancuso, Emiliano Marandola, Daniele Pedrini, Maurizio Pepe, Francesco Perni, Loredana Moira Salinaro, Ciro Saveriano, Federico Spagnesi e Diego Zizzo, tutti nella qualità di tesserati con la qualifica di Ufficiali di Gara, hanno proposto ricorso – spedito a mezzo del servizio postale in data 7 luglio 2017 – contro la Federazione Italiana Danza Sportiva avverso e per l’annullamento del “*Bando per l’ammissione all’esame per il conseguimento della qualifica di Giudice Federale di livello A danze standard e latino americane*” approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 98 del 29 aprile 2017 e pubblicato sul sito federale in data 9 maggio 2017.

A fondamento della dedotta censura di illegittimità, i ricorrenti hanno contestato la violazione del principio di trasparenza sotto vari profili, concludendo affinché il Tribunale Federale, competente *ratione materiae*, “*provveda, con urgenza che il caso richiede, all’annullamento del bando ...*”.

I ricorrenti, con la memoria depositata il 5 settembre 2017, integrante gli estremi del ricorso per motivi aggiunti, hanno ampliato il *tema decidendum*, chiedendo altresì al Tribunale adito “*di invalidare i risultati di tale Commissione Giudicante, di annullare la graduatoria pubblicata e di richiedere alla FIDS di indire un nuovo bando che attraverso un corso, coerente con le disposizioni del Tribunale Federale, sia rispettoso della condizione di trasparenza, lealtà e correttezza che sono inderogabili condizioni di una FSN*”.

Costituitasi in giudizio, la Federazione Italiana Danza Sportiva ha, preliminarmente in rito, eccepito la inammissibilità del ricorso (principale e per motivi aggiunti) per tardività ovvero per difetto assoluto di procura, e, nel merito, la infondatezza delle censure mosse, concludendo per il rigetto della domanda.

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**  
**N.30/17**  
**(Proc.to n. 2/17 RGTF)**

All'udienza dell'11 settembre 2017, il Tribunale, rilevata d'ufficio la violazione del termine a difesa previsto in favore della parte resistente in relazione alla proposizione del ricorso per motivi aggiunti (*ut supra*), rinviava l'udienza di discussione al 29 settembre 2017.

Entrambe le parti depositavano note integrative nei termini di rito.

Sentiti i procuratori delle parti, comparsi all'udienza di discussione all'uopo fissata, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Preliminarmente il Collegio, qualificata la memoria integrativa del 5 settembre 2017 come ricorso per motivi aggiunti, ritiene di dover procedere separatamente, nei limiti di cui si dirà più innanzi, all'esame del ricorso principale avverso e per l'annullamento del bando gravato da quello (per motivi aggiunti) proposto successivamente per l'annullamento dei risultati della Commissione Giudicante e della graduatoria finale.

**2.** Infondata e priva di pregio giuridico è l'eccezione di inammissibilità del ricorso per vizio della procura alle liti sollevata dalla Federazione resistente.

Invero il procuratore dei ricorrenti ha fornito prova certa di aver ricevuto la procura per agire giudizialmente avverso e per l'annullamento del Bando *de quo*, a nulla rilevando la data, anteriore alla pubblicazione del bando, apposta in calce alla procura alla lite integrante pacificamente gli estremi del mero *lapsus calami*.

**3.** Il ricorso del 22 giugno 2017 avverso e per l'annullamento del bando è inammissibile perché proposto oltre il termine decadenziale di cui all'art. 48 *quater*, II comma, R.G. a mente del quale "*Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto ...*".

Nel caso che ne occupa è circostanza pacifica e non controversa che il bando gravato sia stato pubblicato sul sito federale F.I.D.S. in data 9 maggio 2017 e,

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**  
**N.30/17**  
**(Proc.to n. 2/17 RGTF)**

pertanto, da tale data sia iniziato a decorrere il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione della impugnazione, in considerazione che la pubblicazione sul sito federale “*implica, in ogni caso, piena conoscenza dell’atto*” (cfr. art. 48 *quinquies*, ultimo comma, R.G.).

Di contro il ricorso, che qui ne occupa, è stato proposto, mediante spedizione con il servizio postale, soltanto in data 7 luglio 2017, ben oltre il suddetto termine di decadenza.

L’accoglimento della eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 48 *quater*, II comma, Reg. Giustizia, tuttavia non esime questo Collegio dall’indagare sul significato e sulla portata della locuzione “ *... e comunque, non oltre un anno dall’accadimento* ” di cui alla citata norma.

Invero, se il suddetto termine di trenta giorni è stato sicuramente imposto dal legislatore federale come termine di decadenza decorrente dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto, altrettanto non può dirsi per l’ulteriore termine annuale.

In punto, questo Tribunale ritiene di aderire all’arresto formatosi nella giurisprudenza amministrativa in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella che qui ne occupa, osservando che il termine annuale non costituisce un vero e proprio termine di decadenza, regolato dall’art. 2964 cod. civ., ma si tratta di una mera presunzione legale assoluta, avente ad oggetto la persistenza dell’interesse ad agire in giudizio per ottenere il provvedimento richiesto, nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo dalla data dell’accadimento e/o pubblicazione dell’atto impugnato (cfr. *ex multis* Tar Campania – Napoli, sent.za n. 6747/2006; Tar Sicilia – Catania, sent.za n. 3698/2010; Tar Calabria – Catanzaro, sent.za n. 1561/2008).

Fermo quanto innanzi detto, giova ulteriormente osservare che il richiamato termine annuale costituisce il limite entro il quale il ricorso, ancorché tardivo per

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**  
**N.30/17**  
**(Proc.to n. 2/17 RGTF)**

il decorso del termine decadenziale, è proponibile nella ipotesi in cui il ricorrente deduca un impedimento a sé non imputabile per il ritardo. Epperò, nel caso di specie, a tutto concedere senza nulla ammettere, i ricorrenti non avrebbero, in ogni caso, alcun *accesso* a questo secondo termine non avendo allegato alcunché a giustificazione della tardiva proposizione del gravame in parola, ben oltre il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando gravato sul sito federale.

Di qui un primo e decisivo profilo di inammissibilità del ricorso.

4. Sotto altro e diverso profilo, il ricorso del 7 luglio 2017 è parimenti inammissibile poiché, per giurisprudenza costante, a cui codesto Collegio ritiene di aderire, la illegittimità delle clausole di un bando di concorso può essere fatta valere soltanto all'esito delle prove concorsuali, salvo che si tratti di clausole a valenza c.d. "escludente", cioè che per il loro contenuto ostativo impediscano *ex ante* la partecipazione al concorso (*cf. ex multis* TAR Lazio – Roma, 12 maggio 2015 n. 6858), e non è questo il caso censurato dai ricorrenti.

Di qui un ulteriore profilo di inammissibilità.

5. La inammissibilità del ricorso principale travolge altresì il ricorso per motivi aggiunti.

Tuttavia, anche a voler accedere ad una impostazione maggiormente sostanzialista riconoscendo autonomia processuale al ricorso per motivi aggiunti del 5 settembre 2017, che così non subirebbe le sorti del ricorso principale, il Tribunale rileva la inammissibilità anche di questo *secondo* ricorso sotto diversi ed ulteriori profili.

I ricorrenti, chiedendo l'annullamento della graduatoria finale e dei risultati della Commissione Giudicante, hanno violato il principio del contraddittorio per avere instaurato il giudizio solo nei confronti della F.I.D.S. e non anche dei controinteressati.

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**  
**N.30/17**  
**(Proc.to n. 2/17 RGTF)**

In punto di diritto, è principio pacifico nella giurisprudenza amministrativa, applicabile al giudizio *de quo*, che ai fini della instaurazione del contenzioso sussiste l'onere di instaurare il procedimento anche nei confronti dei controinteressati quando costoro siano identificati o facilmente identificabili, come, nel caso di specie, in tutti quei soggetti titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, ossia di una situazione giuridica soggettiva analoga (ma di segno opposto) a quella che è fatta valere dal ricorrente. Sull'argomento è opportuno sottolineare come la nozione di controinteressato sia stata più volte scrutinata, sia in dottrina che in giurisprudenza, da un lato per evitare l'inutile appesantimento che potrebbe materializzarsi a carico di chi intende promuovere un'azione giurisdizionale, al precipuo fine di scongiurare la sottoposizione del ricorrente a ricerche, atte ad individuare i soggetti cui notificare il gravame, che non è raro possano diventare estremamente difficoltose e, dall'altro, per garantire a chi subirebbe un danno dall'accoglimento del ricorso di essere evocato in giudizio per poter in quella sede illustrare le proprie ragioni.

Per tali motivi si è ritenuto di poter distinguere due caratteristiche in capo a chi potrebbe assumere la qualifica di controinteressato, le quali debbono essere entrambe compresenti: quella c.d. "formale" e quella c.d. "sostanziale". Il primo requisito si sostanzia nell'indicazione espressa, rinvenibile nel provvedimento impugnato, di quel soggetto ovvero nella sua agevole reperibilità sulla base dell'atto stesso; il secondo va ad analizzare la posizione concretamente riferibile al presunto controinteressato, dovendo essere questi necessariamente dotato di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento gravato, dal quale il medesimo soggetto (che può anche non essere lo stesso designabile come controinteressato in senso formale) ha conseguito un vantaggio, tanto da poter affermare che la sua posizione consiste nella sussistenza di un interesse uguale e contrario a quello vantato dal ricorrente. Il concetto si può definire consolidato,

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N.30/17**

**(Proc.to n. 2/17 RGTF)**

tanto che in giurisprudenza non si contano le pronunce che si sono rifatte a queste nozioni: si vedano, *ex multis* e solo per citare quelle rese più recentemente dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 591 del 05/02/2015; Sez. IV, n. 2856 del 11/06/2015, n. 360 del 27/01/2015, n. 5776 del 04/12/2013, n. 2744 del 21/05/2013; Sez. V, n. 4654 del 06/10/2015, n. 3443 del 09/07/2015, n. 3059 del 17/06/2015, n. 1448 del 24/03/2014, n. 1755 del 27/05/2013 e n. 6261 del 06/12/2012; Sez. VI, n. 4582 del 30/09/2015, n. 3553 del 16/07/2015, n. 1305 del 17/03/2014 e n. 3747 del 11/07/2013.

Nel caso di specie la posizione del controinteressato (e quindi del contraddittore necessario) è riscontrabile in quei soggetti (seppur, a quanto è dato comprendere, non direttamente nominati negli atti ma facilmente individuabili) che sono risultati idonei, visto che l'eventuale esito positivo dell'impugnativa della graduatoria finale, ovvero delle risultanze della commissione esaminatrice e/o dell'annullamento del concorso, potrebbe pregiudicare la situazione, ancorché in via astratta e remota, dei promossi che devono, di conseguenza essere posti nella condizione di intervenire nel giudizio a tutela delle posizioni acquisite (*cfr.* Consiglio di Stato, sez. IV, sent.za n. 3813 del 18 luglio 2005).

Orbene si rileva come, in virtù di quanto appena precisato, nel caso di specie fossero presenti tutte le caratteristiche sopra menzionate, atte a consentire l'individuazione dei controinteressati, ossia la loro facile desumibilità dalla lettura dei provvedimenti impugnati (elemento formale) e la circostanza che fossero titolari di un interesse speculare a quello fatto valere dai ricorrenti (elemento sostanziale), ragion per cui: *“secondo l'univoco e condiviso orientamento della giurisprudenza amministrativa, la presenza di un controinteressato all'interno del procedimento amministrativo, impone l'onere di notifica del ricorso pena di inammissibilità, trattandosi di un onere minimo imprescindibile per la stessa costituzione del rapporto processuale”* (*cfr.*, ad esempio, Cons. Stato, Sez. III, 24

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**  
**N.30/17**  
**(Proc.to n. 2/17 RGTF)**

maggio 2012 n. 3053; Sez. IV, 28 febbraio 2012 n. 1127 e Sez. V, 16 agosto 2011 n. 4779)” (T.A.R. Roma, Sez. II Quater, sent. n. 13557 del 01/12/2015); ad identiche conclusioni sono giunte anche Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 2856 del 11/06/2015; Cons. di Stato, Sez. V, sentt. n. 4606 del 01/10/2015 e n. 3059 del 17/06/2015; Cons. di Stato, Sez. VI, sentt. n. 4582 del 30/09/2015 e n. 3553 del 16/07/2015; T.A.R. Reggio Calabria, sentt. n. 1173 del 30/11/2015 e n. 908 del 25/09/2015; T.A.R. Veneto, Sez. II, sent. n. 1034 del 12/10/2015; T.A.R. Napoli, Sez. I, sent. n. 2113 del 15/04/2015; T.A.R. Napoli, Sez. III, sent. n. 4239 del 10/08/2015; T.A.R. Napoli, Sez. VII, sent. n. 3135 del 10/06/2015; T.A.R. Roma, Sez. II, sent. n. 2670 del 16/02/2015; T.A.R. Catanzaro, Sez. I, sent. n. 1117 del 27/06/2015; T.A.R. Marche, Sez. I, sent. n. 354 del 08/05/2015; T.A.R. Bari, Sez. I, sent. n. 330 del 23/02/2015; T.A.R. Bari, Sez. III, sent. n. 559 del 09/04/2015; T.A.R. Liguria, Sez. I, sent. n. 229 del 25/02/2015.

Ciò detto, si ritiene opportuno segnalare inoltre come la declaratoria di inammissibilità del ricorso a causa della mancata notificazione dello stesso ad almeno uno dei controinteressati sia stata considerata conclusione obbligata perfino qualora qualcuno di loro si costituisca comunque in giudizio: in termini *“l’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato, pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione, non si verifica nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa, non potendo l’intervento in giudizio porre nel nulla gli effetti della decadenza dall’impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione”* (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 964 del 03/03/2014); l’intervento spontaneo del controinteressato pretermesso *“...non ha l’effetto di sanare il difetto di contraddittorio giacché secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza ... la comparizione del controinteressato non evocato in giudizio sana unicamente l’eventuale irregolarità di una notifica che sia stata*



**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**  
**N.30/17**  
**(Proc.to n. 2/17 RGTF)**

*effettuata e possa, quindi, dirsi esistente, non potendo, invece, produrre alcun effetto sanante nei casi in cui la notifica stessa difetti in radice ed in toto ed il controinteressato sia intervenuto al dichiarato fine di eccepire l'inammissibilità del ricorso per tale causale oltre il termine utile per la proposizione dell'impugnazione. Soltanto ove l'intervento ad opponendum si sia verificato nel segmento temporale fra la conoscenza del provvedimento impugnato ed i termini per la proposizione del ricorso, la spontaneità della costituzione rende superflua la notificazione, essendosi il contraddittorio, comunque, costituito ed essendo, quindi, stato raggiunto lo scopo della prescrizione tassativa” (cfr. T.A.R. Veneto, II, 14 settembre 2012, n.1180; T.A.R. Piemonte, Torino, I, 27 settembre 2009, n. 2085; T.A.R. Lazio, Roma II, 10 maggio 2011, n. 404) ...”” (T.A.R. Marche, Sez. I, sent. n. 533 del 02/07/2015).*

Considerato, peraltro, che, nel caso di specie, i predetti controinteressati non si sono costituiti in giudizio, neppure può operare l'effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio, riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione, che comunque non si verifica nei casi in cui, come quello in esame, la notificazione sia stata totalmente omessa, non potendo l'intervento in giudizio porre nel nulla gli effetti della decadenza dall'impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione (T.A.R. Roma, Sez. II Bis, sent. n. 7936 del 22/05/2015); nello stesso senso anche Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 5852 del 06/12/2013; T.A.R. Roma, Sez. II Bis, sentt. n. 11488 del 17/11/2014 e n. 7196 del 07/07/2014; T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 2032 del 05/11/2013.

Invero, ai fini dell'ammissibilità del ricorso sarebbe stato sufficiente (ed al contempo necessario) che lo stesso fosse stato proposto nei confronti di almeno un controinteressato, salvo integrazione del contraddittorio nel corso del giudizio, “*in mancanza si è in presenza di una radicale inammissibilità del ricorso per difetto*

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**  
**N.30/17**  
**(Proc.to n. 2/17 RGTF)**

*di contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche in secondo grado*” così *ex multis* Cons. Stato, III sezione, 28 settembre 2015 n. 4534.

Tutto quanto innanzi detto trova conferma nella previsione di cui all'art. 48 *quater*, III comma, del Regolamento di Giustizia F.I.D.S. a mente del quale il “ricorso della parte interessata” deve contenere “*gli elementi identificati del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati*”.

Di qui la inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.

**6.** Il ricorso per motivi aggiunti è altresì inammissibile per la genericità delle censure mosse.

In punto di diritto, è giurisprudenza costante, condivisa da codesto Collegio, ritenere che l'articolazione delle censure di doglianza nel ricorso giurisdizionale, sebbene non rubricati in modo puntuale né espressi con una formulazione giuridica rigorosa, debbano tuttavia essere esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile all'identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda.

Non è pertanto sufficiente dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio medesimo è dedotto: l'onere di specificazione dei motivi, in sostanza, può intendersi assolto solo ove sia possibile desumere dal ricorso giurisdizionale la natura ed il significato delle censure avanzate, che devono essere formulate in modo tale da consentire al giudice adito di comprendere quali siano i vizi dedotti per sostenere l'invalidità dell'atto impugnato.

Il ricorrente, pertanto, è tenuto ad addurre censure puntuali, articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità degli atti impugnati, mentre non possono trovare ingresso “*rilievi di contenuto generico, che si risolverebbero in un'inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli*

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N.30/17**

**(Proc.to n. 2/17 RGTF)**

*atti stessi da parte del Giudice*”, così TAR Lazio – Roma, 7 aprile 2015 n. 314, senza sottacere l’ulteriore corollario della inammissibilità dei c.d. “motivi intrusi”, contenuti nella parte in fatto (*cf.* Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 5469 del 25 ottobre 2012).

Epperò, nel caso che ne occupa, il Collegio, pur tenendo ben a mente il principio generale, dettato dall’art. 156 c.p.c., di strumentalità delle forme rispetto allo scopo a mezzo di esse perseguito (*cf.* Cons. Stato, V sezione, n. 936/2013), a fronte della genericità delle censure mosse dai ricorrenti ovvero della totale assenza di motivi di doglianza in relazione ai risultati di esame, di cui i ricorrenti pure hanno chiesto l’annullamento, e della omessa indicazione delle norme di legge e/o di regolamento che si assumono violate, non può che giungere alla declaratoria di inammissibilità anche del ricorso per motivi aggiunti introdotto con la memoria integrativa del 5 settembre 2017.

**7.** La inammissibilità del ricorso non consente a questo Tribunale di verificare, nel merito, la fondatezza e la rilevanza delle doglianze mosse in punto di fatto dai ricorrenti, rimaste per altro in questa sede destituite di qualsiasi riscontro probatorio, epperò i fatti denunziati potrebbero, in via di astratta ipotesi, avere rilievo sotto il profilo dell’illecito disciplinare per il che si ritiene opportuna la trasmissione degli atti, per competenza, alla Procura Federale.

**PQM**

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il ricorso del 7 luglio 2017.

Dichiara altresì la inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti del 5 settembre 2017.

Ogni altra questione resta assorbita.

Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

Manda alla Segreteria la trasmissione degli atti, per competenza, alla Procura Federale.

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**  
**N.30/17**  
**(Proc.to n. 2/17 RGTF)**

Roma, 6 ottobre 2017.

Il Segretario  
Paola Gatta

Il Presidente  
Avv. Massimo Garzilli